

## **TI\_GERICHTE 12.2010.14 vom 18. Mai 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-05-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2010.14](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2010.14)

FR: TI\_GERICHTE 12.2010.14 du 18 mai 2010

IT: TI\_GERICHTE 12.2010.14 del 18 maggio 2010

### **Regeste**

Assistenza giudiziaria - indigenza

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 18.05.2010 12.2010.14

Assistenza giudiziaria - indigenza

Incarto n. 12.2010.14 Lugano 18 maggio 2010 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli segretario: Bettelini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.729 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 19 novembre 2009 da AP 1 rappr. da RA 1 contro AO 1 rappr. da RA 2 con cui l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 43'606.90 ( recte : 48'606.90) oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2006; ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall'attore contestualmente alla petizione, che il Pretore con decreto 4 gennaio 2010 ha respinto; ricorrente l'attore con atto 20 gennaio 2010 con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, protestando spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti ritenuto in fatto e in diritto: che con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 43'606.90 ( recte : 48'606.90) oltre interessi a titolo di risarcimento dei danni e del torto morale conseguenti ad un incidente della circolazione; che, contestualmente alla petizione, l'attore ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria; che il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria; che il giudice di prime cure, esaminando innanzitutto la situazione reddituale e patrimoniale dell'attore, ha accertato che quest'ultimo, nato nel 1986, risultava essere apprendista macellaio al III° anno presso il commercio del patrigno con un reddito di fr. 1'526.70 netti mensili; che egli non aveva esposto spese di vitto ed alloggio (risultando vivere in comunione con la madre, il patrigno e due fratellastri), ma unicamente il premio della cassa malati, pari a fr. 397.20 mensili; che risultava poi essere proprietario di una vettura Peugeot 206, acquistata presumibilmente dopo la distruzione della Peugeot 106 per la quale procedeva in causa, ed era titolare di un conto presso la P\_\_\_\_\_ con un saldo attivo al 9 dicembre 2009 di fr. 2'710.75 e di un conto presso la Banca R\_\_\_\_\_ di cui non indicava il saldo; che stando così le cose, osservato che l'attore, prima studente e poi apprendista, oltre a disporre già attualmente di sostanza (auto acquistata dopo il sinistro, conto P\_\_\_\_\_ con un attivo di oltre fr. 2'700.-), era riuscito con le sue entrate ad effettuare dei risparmi visto e considerato che era stato in grado in poco tempo di acquistare ben due vetture, la prima dotandola anche di molteplici accessori, il giusdicente ha ritenuto che costui non versasse al momento attuale in una situazione di indigenza tale da non consentirgli di far fronte alle spese giudiziarie e di patrocinio della

causa, che poteva comportare una tassa di giustizia da fr. 1'200.- a fr. 2'000.- e un onorario del suo legale calcolato tra il 10% e il 20% del valore della lite; che con il ricorso che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, ribadendo la probabilità di esito favorevole della causa e l'esistenza a suo carico di una situazione di indigenza: dapprima rileva che il Pretore, nel calcolare le sue uscite correnti mensili, non aveva tenuto conto del suo minimo vitale LEF di fr. 1'200.-, del presumibile onere di locazione a suo carico di fr. 1'000.- e delle spese di circa fr. 200.- per l'uso dell'auto, che, come quella precedente, gli era stata regalata dai genitori; nel seguito osserva che gli oneri derivanti dalla causa ed in particolare quelli per il suo legale erano maggiori di quelli ipotizzati dal giudice di prime cure, tanto più che tra le spese da prendere in considerazione vi erano in ogni caso anche quelle delle perizie giudiziarie mediche e sul danno da lui postulate; che giusta gli art. 3 e 14 Lag l'assistenza giudiziaria è concessa se la procedura non è priva di possibilità di esito favorevole e se la persona richiedente ha comprovato di essere indigente; che una domanda giudiziale è priva di possibilità di esito favorevole quando, ad un esame sommario e di mera apparenza (DTF 128 I 225 consid. 2.5.3 pag. 236; TF 19 febbraio 1998 4P.354/1997 e 4C.510/1997), le probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo d'insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena può essere considerata seria, mentre non lo è allorquando le probabilità di successo e i rischi d'insuccesso pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono solo leggermente inferiori (Cocchi / Trezzini, CPC-TI App., m. 1 ad art. 14 Lag); il requisito dell'indigenza è invece dato quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1); che in questa sede non è necessario esaminare se la petizione dell'attore difettava del requisito della probabilità di esito favorevole, il Pretore, pur avendo rilevato che alcune delle poste da lui fatte valere fossero tutt'altro che scontate, non avendo in effetti respinto per quella ragione e dunque per l'assenza della probabilità di esito favorevole della causa la domanda di assistenza giudiziaria, disattesa esclusivamente per il fatto che l'attore non versava in una situazione di indigenza; che l'esito del ricorso che ci occupa dipende dunque unicamente dall'indigenza dell'attore; che l'esistenza di uno stato di indigenza non va evidentemente posta in astratto, ma con riferimento alle particolarità del caso; che nella causa qui in esame, di una complessità almeno media e con un valore litigioso di fr. 48'606.90, la tassa di giustizia per la sede pretorile avrebbe potuto essere stimata in circa fr. 3'000.- (ritenuta una "forchetta" da fr. 1'000.- a fr. 5'000.-, art. 17 cpv. 1 LTG) e l'onorario del patrocinatore dell'attore in fr. 7'291.- (ritenuta una "forchetta" dal 10% al 20% del valore litigioso, art. 11 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per la fissazione delle ripetibili) + IVA e spese, arrotondati a circa fr. 8'000.-; a queste somme andrebbero aggiunte le spese per le prove da assumere, soprattutto peritali, il cui costo, trattandosi di una causa avente per oggetto un infortunio della circolazione e dunque con questioni litigiose soprattutto di carattere medico, può essere prudenzialmente quantificato in almeno altri fr. 5'000.-; che, in merito alla situazione economica dell'attore, si osserva innanzitutto che dalla documentazione versata agli atti si evince che egli risulta essere attualmente titolare di determinati attivi e meglio di un'autovettura Peugeot 206 Cabrio 2.0i (il cui valore attuale non è invero stato indicato, ma non dovrebbe superare i fr. 10/20'000.-) e di crediti bancari per complessivi fr. 12'002.70 (fr. 2'710.75 presso la P \_\_\_\_\_, fr. 216.50 e fr. 9'075.45 presso la Banca R \_\_\_\_\_); che la circostanza non può di per sé comportare la reiezione della sua domanda di assistenza giudiziaria, la dottrina e la giurisprudenza avendo in effetti

già avuto modo di precisare che chi postula l'assistenza giudiziaria deve sì aver preventivamente consumato il suo proprio patrimonio, ma solo limitatamente all'eccedenza rispetto alla cosiddetta "riserva di soccorso", che può variare tra fr. 20'000.- e fr. 50'000.-, a seconda delle circostanze, per una persona sola (DTF 119 Ia 11; Cocchi / Trezzini , CPC-TI App., m. 7 ad art. 3 Lag; II CCA 30 novembre 2005 inc. n. 12.2005.198, 26 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.65, 7 novembre 2008 inc. n. 12.2007.206), e che in concreto non risulta dunque essere esistente; che, in merito alla posizione reddituale dell'attore, pacifico che egli disponga di entrate mensili nette per fr. 1'526.70, il suo fabbisogno mensile può in definitiva essere quantificato in fr. 1'076.50: l'attore può innanzitutto esporre l'importo base LEF (fr. 1'200.-, cfr. punto I.1 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo giusta l'art. 93 LEF, pubblicata dalla CEF il 20 agosto 2009 inc. n. 15.2009.90), ritenuto che lo stesso deve tuttavia essere ridotto della metà in quanto egli ha ammesso di non aver pagato alcuna spesa di vitto, vivendo a carico dei genitori (cfr. Guidicelli/Piccirilli , Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, p. 72 n. 226, con rif. al punto V.1 della citata Tabella); a tale somma vanno aggiunti il premio per la cassa malati (fr. 397.20), da lui pacificamente pagato, e le spese di trasferta dal suo domicilio di S\_\_\_\_\_ alla scuola professionale SPAI di M\_\_\_\_\_ rispettivamente al posto di lavoro a G\_\_\_\_\_, il cui costo, tenuto conto della disponibilità di idonei mezzi pubblici, può essere quantificato in fr. 79.30 (cfr. abbonamento "arcobaleno" annuale giovani da 6 zone, fr. 136.- x 7), senza che si possano così considerare le maggiori spese per l'auto privata (II CCA 7 novembre 2008 inc. n. 12.2007.206); contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, il fatto che egli viva con i genitori senza pagare alcun affitto non gli permette invece di esporre un ulteriore importo di fr. 1'000.-, pari al presumibile onere di locazione a suo carico nel caso in cui avesse abitato per conto proprio, il principio giurisprudenziale a cui egli si è richiamato ( Rep . 2000 n. 8) non essendo in effetti applicabile nel caso concreto, ritenuto che in quella sentenza era stato deciso che, in caso di convivenza di un coniuge con una terza persona, nel fabbisogno di quel coniuge non andava inserita la metà delle spese di locazione pagate da entrambi, ma piuttosto l'onere di locazione presumibile che quel coniuge avrebbe avuto, se avesse abitato per proprio conto; che in tali circostanze, alla luce del principio giurisprudenziale secondo cui le spese processuali e d'avvocato devono essere prestate entro tempi ragionevoli, ossia grosso modo con rateazioni su un anno se si tratta di processi non particolarmente costosi, rispettivamente in due anni per gli altri (TF 3 settembre 2001 5P.218/2001 consid. 2b, 28 aprile 2004 5P.113/2004 consid. 3; Cocchi / Trezzini , CPC-TI App., m. 9 ad art. 3 Lag; II CCA 16 novembre 2009 inc. n. 12.2009.18), non si può ammettere che l'attore, con l'eccedenza mensile di fr. 450.20 che così ne risulta, annualmente pari a fr. 5'402.40, possa far fronte entro uno o due anni agli oneri derivanti dalla lite, come detto presumibilmente di circa fr. 16'000.-; che il ricorso deve pertanto essere accolto; che non si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv. 2 Lag), né possono essere caricate ripetibili al convenuto, il quale non può essere considerato parte nell'incidente processuale, che in effetti oppone il richiedente allo Stato ( Cocchi / Trezzini , CPC-TI App., m. 10 ad art. 4 Lag e n. 324 ad art. 35 Lag; II CCA 9 ottobre 2008 inc. n. 10.2008.8, 31 marzo 2009 inc. n. 12.2008.135; I CCA 25 settembre 2007 inc. n. 11.2007.84): l'indennità ripetibile a favore dell'attore va dunque posta a carico dell'ente pubblico ( Cocchi / Trezzini , CPC-TI App., m. 10 ad art. 4 Lag; I CCA 26 novembre 2008 inc. n. 11.2008.154; II CCA 31 marzo 2009 inc. n. 12.2008.135); Per i quali motivi, dichiara e pronuncia I. Il ricorso 20 gennaio 2010 di AP 1 è accolto . Di conseguenza il decreto 4 gennaio 2010 della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformato: 1. La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata da AP 1 è accolta. 2. (invariato) II. Non si prelevano né tasse né spese. Lo Stato rifonderà al ricorrente fr. 250.- per ripetibili. III. Intimazione: - -

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi

giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricsuazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.